


INCENTIVI PER LA RIPRESA: TRANSIZIONE 4.0, RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE



Transizione 4.0




Il nuovo credito d'imposta R&S&I

Il meccanismo applicativo

VECCHIO CREDITO D'IMPOSTA

INCREMENTALE

25% - 50%



Agevolabili **le spese sostenute nel periodo 2015-2019** eccedenti la **media** dei medesimi investimenti realizzati nel **triennio 2012-2014**.

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA

VOLUMETRICO

Ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale

Max 3 mln €

12%

Innovazione tecnologica

Max 1,5 mln €

6%

Spese per transizione ecologica/digitale 4.0

10%

Design e innovazione estetica

Max 1,5 mln €

6%

- La **base di calcolo**, per la determinazione del credito d'imposta, va assunta **al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi** a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili;
- Il **limite massimo** di credito d'imposta ottenibile va **ragguagliato ad anno** in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il nuovo credito d'imposta R&S&I

Spese ammissibili

Spese ammissibili per attività di R&S,
Innovazione tecnologica e design

Spese per **il personale**



150% per il personale: primo impiego, età < 35y, laurea tecnica, a tempo indet. ed impiegati esclusivamente in R&S

Spese per contratti di **ricerca extra-muros**



150% per contratti con Università, istituti di ricerca o start-up innovative

Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice di beni materiali mobili



Limite del 30% delle spese del personale

Spese per **servizi di consulenza e servizi equivalenti**



Limite del 20% delle spese del personale o spese extra-muros (solo per R&S)

Spese per **materiali e forniture**



Limite del 30% delle spese del personale o spese extra-muros;

Solo per le attività di R&S

Quote di ammortamento relative all'acquisto, anche in licenza d'uso, di **privative industriali**



- Max 1mln di Euro;
- No infragruppo;
- Utilizzati esclusivamente in R&S

Il Decreto Attuativo – CIRSI 2020

Chiarimenti su alcune tipologie di costo (1/2)



Imputazione temporale e determinazione delle spese ammissibili



Deroga: Le Spese per la certificazione della documentazione contabile considerano imputabili allo stesso periodo d'imposta di effettuazione gli investimenti nelle attività ammissibili



Fermo restando il rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità delle stesse, si considerano ammissibili le spese fiscalmente imputabili al periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 Dicembre 2019**.

Beni materiali e software

Le quote di ammortamento dei beni materiali mobili e dei *software* utilizzati nell'attività di R&S, I&D e di ideazione estetica, vengono rilevate nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato, in rapporto alla percentuale di utilizzo nelle suddette attività.

Nel caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d'imposta.

Beni immateriali

Le quote di ammortamento relative ai beni immateriali, vengono rilevate nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d'imposta. Sono in ogni caso **escluse** dalle spese ammissibili le quote di ammortamento relative ai *software* e agli altri beni immateriali il cui costo deve considerarsi incluso tra le spese ammissibili relative al credito d'imposta di cui all'articolo 3, del DL 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.9.

Oneri documentali



La documentazione contabile deve comprendere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa e del responsabile delle attività ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati.

Il Decreto Attuativo – CIRSI 2020

Chiarimenti su alcune tipologie di costo (2/2)

Spese per il Personale

Per le spese di personale in rapporto di lavoro subordinato, assume rilevanza la **retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi**, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d'imposta agevolabile, **incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede**.

La maggiorazione al 150%, è ammessa nel caso di soggetti assunti nel corso del periodo d'imposta agevolato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che alla data dell'assunzione non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati impiegati in precedenza, anche presso altre imprese, con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta eccezione per il contratto di apprendistato.

In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle **attività ammissibili rese da amministratori o soci**, l'ammissibilità delle spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo e subordinato all'effettiva corresponsione da parte della società dell'intero importo del compenso nel periodo d'imposta agevolato. Restano comunque esclusi i compensi variabili o le somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili.

Oneri documentali



La documentazione contabile oggetto di certificazione deve comprendere anche i fogli presenza nominativi giornalieri relativi alle ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile dell'attività.

Nel caso di attività resa da Amministratori o Soci, l'ammissibilità di tali spese è subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o ente, che attesti l'effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell'importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri.

Il nuovo credito d'imposta R&S&I

Modalità di utilizzo e oneri documentali

Modalità di utilizzo

- È utilizzabile in compensazione mediante modello F24 (senza il limite generale di 700.000 Euro e speciale di 250.000 Euro) in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente al rispetto degli obblighi di certificazione.
- Non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
- Non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.
- È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Oneri formali/ documentali

Al Permangono i medesimi adempimenti documentali introdotti con la Legge di Bilancio 2019 e già operanti in relazione al credito d'imposta R&S 2018:

- obbligo di **certificazione del revisore legale dei conti**. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere a tale obbligo sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 Euro.
- obbligo di redigere e conservare una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione, predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa

Infine, è previsto che le imprese debbano effettuare una **comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico**, al solo fine di consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa. Con un apposito Decreto del MISE saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Nozione di “Ricerca e Sviluppo”

Quello che sapevamo già...



m) RICERCA FONDAMENTALE

Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette

q) RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti

j) SVILUPPO SperimentALE

Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti.... allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per **prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati**; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali

Legge di Bilancio 2020: Comma 200. [...] attività di **ricerca fondamentale**, di **ricerca industriale** e **sviluppo sperimentale** in campo scientifico o tecnologico,



Frascati Manual 2015

GUIDELINES FOR COLLECTING AND REPORTING DATA ON RESEARCH AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENT

- NOVEL**
To be aimed at new findings
- CREATIVE**
To be based on original, not obvious, concepts and hypotheses
- UNCERTAIN**
To be uncertain about the final outcome
- SYSTEMATIC**
To be planned and budgeted
- TRANSFERABLE AND/OR REPRODUCIBLE**
To lead to results that could be possibly reproduced



Ministero dello
Sviluppo Economico

- Essere subordinato ad un **progresso scientifico/tecnologico**;
- Avere come scopo la **risoluzione di un’incertezza scientifica/tecnologica su base sistematica**.

...sia il requisito della novità, sia, tra l’altro, il **requisito del rischio finanziario (nonché d’insuccesso tecnico)** dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Nozione di "Ricerca e Sviluppo"

Il Decreto Attuativo CIRSI – art. 2

Ricerca fondamentale,
ricerca industriale e
sviluppo sperimentale

12% Max 3 mln €

m) RICERCA FONDAMENTALE

Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette

q) RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti

j) SVILUPPO Sperimentale

Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti.... allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per **prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati**; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali

OUTPUT



...**schemi o diagrammi esplicativi** o teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici.



..**modello di prova** che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva..



Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da **prototipi o impianti pilota**.

N.B. 01

Miglioramento significativo
di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento.

02

Progresso scientifico o avanzamento
delle conoscenze **in un settore** non nella singola impresa.

Se le informazioni sul processo, metodo o prodotto **non sono accessibili o disponibili** i lavori per ottenere quel progresso superando ostacoli tecnologici sono considerati R&S

La nozione di «Innovazione tecnologica»

La prassi OCSE – Manuale di OSLO



➤ Novità / Miglioramento significativo

3.25. *Product innovations **must provide significant improvements** to one or more characteristics or performance specifications. This includes the addition of new functions, or improvements to existing functions or user utility. **Relevant functional characteristics** include quality, technical specifications, reliability, durability, economic efficiency during use, affordability, convenience, usability, and user friendliness.*

2.17 [...] *The novelty of an innovation **is related to its potential uses**...*

➤ Implementazione

3.28. *A product innovation must be **made available to potential users**, but this does not require the innovation to generate sales. [...].*

2.19. *The requirement for implementation is a defining characteristic of innovation that distinguishes it from inventions, prototypes, new ideas, etc.*

3.73. *The activities of newly created firms [...] the comparison group is what is available in the relevant market*

Innovazione di prodotto: prodotto o servizio **nuovo o migliorato che differisce significativamente** rispetto a quelli precedentemente realizzati dall'impresa

Innovazione di processo: processo aziendale, per una o più funzioni aziendali, **nuovo o sostanzialmente migliorato** che differisce significativamente dai precedenti processi aziendali dell'impresa e che è stato **portato all'uso in azienda**

La nozione di «Innovazione tecnologica»

Il Decreto Attuativo CIRSI 2020 – art. 3

Innovazione
Tecnologica

6%

Max 1.5 mln €

«Innovazione Tecnologica»

Legge di Bilancio Comma 201. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività [...] finalizzate alla **realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati**.

[...] si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano:

- 1) delle caratteristiche tecnologiche o
- 2) delle prestazioni o
- 3) dell’eco-compatibilità o
- 4) dell’ergonomia o
- 5) per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, s’intendono progetti finalizzati al miglioramento sostanziale di:

- i) **beni o servizi**, sul piano delle **caratteristiche tecniche**, dei **componenti**, dei **materiali**, del **software incorporato**, della **facilità d’impiego**, della **semplificazione della procedura di utilizzo**, della **maggior flessibilità** o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità;
- ii) **processi o metodi di produzione, di distribuzione e logistica**, sul piano delle tecnologie, del **software**, nell’**efficienza delle risorse impiegate**, nell’**affidabilità e sicurezza** per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

N. B.

Attività ammissibili: esclusivamente le fasi precompetitive:
- progettazione,
- realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche
- le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota

La nozione di «Innovazione tecnologica»

Il Decreto Attuativo CIRSI 2020 – art. 3

Innovazione
Tecnologica

6% Max 1.5 mln €



Cosa NON è innovazione

- (i) le **attività di routine** per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale,
- (ii) le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per **elementi estetici o secondari**,
- (iii) le attività per **l'adeguamento** di un prodotto esistente alle specifiche **richieste di un cliente**, nonché
- (iv) le attività per il **controllo di qualità** e
- (v) la **standardizzazione** dei prodotti.

Decreto attuativo
CIRSI

Non sono ammissibili:

- modifiche o **migliorie minori** ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa;
- la **soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento** dei processi di produzione dell'impresa o per **l'eliminazione di difetti di fabbricazione** dei prodotti dell'impresa;
- i lavori svolti per **adeguare o personalizzare** i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente;
- i lavori svolti per il **controllo di qualità** dei prodotti o dei processi e per la **standardizzazione** degli stessi
- i lavori richiesti per **l'adeguamento** di processi e prodotti a specifici **obblighi previsti dalle norme** in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

La nozione di «Innovazione digitale/4.0»

Il Decreto Attuativo CIRSI 2020 – art. 5

Transizione Ecologica
e Digitale 4.0

10% Max 1.5 mln €

Comma 203. [...] attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un **obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**

Innovazione digitale 4.0:

trasformazione dei processi aziendali attraverso **l'integrazione e l'interconnessione dei fattori**, interni ed esterni all'azienda, **rilevanti per la creazione di valore.**



- f) soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche;
- g) soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive;
- h) la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore;
- i) la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive;
- j) soluzioni che implichino possibilità di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, telemantenenza, etc.;
- k) l'introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;
- l) l'introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing.

La nozione di «Transizione Ecologica»

Il Decreto Attuativo CIRSI 2020 – art. 5

Transizione Ecologica
e Digitale 4.0

10% Max 1.5 mln €

Comma 203. [...] attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un **obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**

Transizione ecologica:

lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i **principi dell'economia circolare** così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020.

- a) la progettazione di prodotti sostenibili che durano più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati;
- b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso;
- c) l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale),
- d) soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso,
- e) l'introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti;
- f) l'adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
- g) l'introduzione di modelli di business "prodotto come servizio" (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari.

La nozione di design/innovazione estetica

Il Decreto Attuativo CIRSI-2020 art. 4

Design e Ideazione
Estetica

6%

Max 1.5 mln €

Comma 202. «**Design e ideazione estetica**»:... Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la **concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari**.

Si considerano ammissibili i **lavori di design e ideazione estetica**, diversi da quelli svolti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della **forma** e di **altri elementi non tecnici o funzionali**, quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.

A questi effetti, **per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale** o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

Sono da escludere i lavori finalizzati al semplice **adattamento di una collezione o campionario** esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la **modifica di una sola caratteristica** dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio.

Nel settore abbigliamento:

Il processo di realizzazione del campionario e delle collezioni nel settore tessile e moda [...] si suddivide nelle seguenti 5 fasi:

- a) Ricerca ed ideazione estetica
- b) Realizzazione dei prototipi
- c) Preparazione del campionario o delle collezioni
- d) Promozione del campionario
- e) Gestione del magazzino campioni

Nuovo Credito Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design

Il Decreto Attuativo CIRSI - 2020



- 1. R&S o Innovazione Tecnologica?**
- 2. Attività di Innovazione o Rutinaria?**
- 3. Innovazione Tecnologica o Innovazione Digitale 4.0?**
- 4. Innovazione Tecnologica o Transizione Ecologica?**
- 5. Software 4.0: «Super-credito» o Innov. Digitale 4.0?**
- 6. ...**



CONTATTI

Via Panama n. 52 – 00198 Roma

Mail: info@sercamadvisory.com

Telefono: 06.8414520